

Causa C-516/19

Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia

Data di deposito:

9 luglio 2019

Giudice del rinvio:

Verwaltungsgericht Berlin (Germania)

Data della decisione di rinvio:

17 giugno 2019

Ricorrente:

NMI Technologietransfer GmbH

Resistente:

EuroNorm GmbH

Oggetto del procedimento principale

Compatibilità di aiuti con il mercato interno; definizione di PMI; impresa controllata da enti pubblici

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale

Interpretazione del diritto dell'Unione, articolo 267, TFUE, in particolare,

interpretazione del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU 2014, L 187, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento n. 651/2014»)

Questioni pregiudiziali

- 1) Se una società a responsabilità limitata che esercita un'attività economica non possa essere considerata una piccola o media impresa (in prosieguo:

- «PMI») ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4 dell'allegato I, del regolamento n. 651/2014, già per il solo fatto che il 90% del suo capitale sociale è detenuto da una fondazione di diritto civile il cui comitato dei garanti («Kuratorium»), non abilitato alla gestione, è composto da 17 membri, di cui fanno parte due rappresentanti di ministeri, un sindaco di una grande città, un rettore di università, tre professori di detta università, un presidente di un altro istituto di istruzione superiore e un amministratore delegato di una Camera di commercio e dell'industria.
- 2) Se le università statali e gli istituti di istruzione superiore statali, nonché le Camere di commercio e dell'industria tedesche siano enti pubblici ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, dell'allegato I del regolamento n. 651/2014.
 - 3) Se le persone facenti parte a titolo onorario del comitato dei garanti («Kuratorium») della fondazione siano enti pubblici ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, dell'allegato I del regolamento n. 651/2014, per il solo fatto di fare parte dell'organico di un ente pubblico.
 - 4) Se il controllo da parte di enti pubblici ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, dell'allegato I del regolamento n. 651/2014 implichi che gli organi degli enti pubblici possano imporre ai membri onorari del comitato dei garanti («Kuratorium»), sulla base di un rapporto giuridico, un determinato comportamento di voto in tale comitato.
 - 5) Se un controllo indiretto dei diritti di voto da parte di enti pubblici implichi che sia accertato che gli enti pubblici agiscono sui membri del comitato dei garanti («Kuratorium») affinché questi esercitino i diritti di voto secondo le modalità stabilite dagli enti pubblici.
 - 6) Se sussista già un controllo indiretto dei diritti di voto da parte di enti pubblici quando i membri onorari del comitato dei garanti («Kuratorium») possono tener conto, nello svolgimento delle proprie attività in seno a tale comitato, degli interessi delle loro organizzazioni pubbliche di origine.
 - 7) Se «controllato (...) congiuntamente» ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, dell'allegato I del regolamento n. 651/2014 implichi l'accertamento di una formazione di volontà congiunta delle autorità pubbliche con riferimento al diritto di voto.
 - 8) Se per l'espressione «è controllato» ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, dell'allegato I del regolamento n. 651/2014 assumano rilievo l'effettiva applicazione dello statuto da parte della fondazione o una possibile interpretazione del testo dello stesso.

Disposizioni di diritto dell'Unione citate

Regolamento n. 651/2014, in particolare

articolo 3, paragrafo 4, dell'allegato I del regolamento n. 651/2014 (in prosieguo: la «disposizione controversa»)

Disposizioni nazionali e disposizioni contrattuali citate

Legge sulla regolamentazione provvisoria del diritto delle Camere di commercio e dell'industria, nella versione del 29 marzo 2017 (in prosieguo: l'«IHKG»)

Direttiva «Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM)» [programma centrale di innovazione per le PMI] del Ministero federale dell'economia e dell'energia (in prosieguo: la «direttiva ZIM»), priva di carattere normativo

Statuto della fondazione NMI Naturwissenschaftliches und Medizinisches Institut an der Universität Tübingen (Istituto di scienze naturali e mediche dell'Università di Tubinga), nella versione approvata dal Regierungspräsidium Tübingen (governo del distretto di Tubinga) l'11 agosto 2015 (in prosieguo: lo «statuto»)

Accordo di cooperazione tra l'Istituto NMI e l'Università statale di Tubinga, rinnovato nel 2009 (in prosieguo: l'«accordo di cooperazione»)

Fatti e procedimento

- 1 Le parti controbattono sulla promozione di un progetto di ricerca e sviluppo della ricorrente ai sensi della direttiva ZIM.
- 2 La resistente è una società a responsabilità limitata alla quale sono state assegnate funzioni di autorità pubblica per svolgere compiti amministrativi di diritto pubblico, tra l'altro, nel settore dei finanziamenti.
- 3 Il capitale sociale della ricorrente ammonta a EUR 27 800, di cui EUR 25 000 sono detenuti dall'NMI Naturwissenschaftliches und Medizinisches Institut an der Universität Tübingen (in prosieguo: l'«Istituto NMI»). Il restante capitale sociale è detenuto da una società di partecipazione finanziaria.
- 4 L'Istituto NMI è una fondazione di diritto civile dotata di personalità giuridica. Lo scopo di questa fondazione di pubblica utilità è quello di promuovere la scienza e la ricerca. L'Istituto NMI è stato fondato, tra l'altro, con lo scopo di dare attuazione ai risultati della ricerca ivi acquisiti, con un profitto economico. Il capitale della fondazione è stato raccolto da 13 imprese e, in misura più marginale, dalla città di Reutlingen. Lo statuto non regola l'esercizio dei diritti sociali degli azionisti, che l'Istituto NMI detiene presso la ricorrente.
- 5 Fino all'aprile 2018, l'amministratore delegato della ricorrente era, al contempo, presidente del consiglio di amministrazione e direttore dell'Istituto NMI. La ricorrente e l'Istituto NMI hanno sede nello stesso edificio a Reutlingen.

- 6 Lo statuto dell'Istituto NMI prevede due organi, segnatamente, il comitato dei garanti («Kuratorium») e il consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione gestisce gli affari della fondazione e provvede a tutte le sue esigenze. Per alcune operazioni, ad esempio transazioni fondiarie e contrazione di prestiti, il consiglio di amministrazione necessita dell'autorizzazione preventiva del comitato dei garanti («Kuratorium»).
- 7 Il comitato dei garanti («Kuratorium») ha il compito di stabilire i principi per l'attività della fondazione nell'ambito della finalità della stessa, e di controllarne l'osservanza. Secondo lo statuto sociale, esso dispone, tra l'altro, dei seguenti poteri: potere decisionale per quanto riguarda la pianificazione finanziaria e di ricerca della fondazione; nomina e revoca del consiglio di amministrazione; modifica dello statuto. Esso decide a maggioranza semplice, con una maggioranza di due terzi in caso di modifiche dello statuto.
- 8 L'attività dei membri del comitato dei garanti («Kuratorium») è a titolo onorifico. Nella fattispecie, conformemente allo statuto, il comitato dei garanti («Kuratorium») è costituito da 17 membri. Per la composizione esatta del comitato si rimanda alla prima questione pregiudiziale. La maggioranza dei membri proviene da enti pubblici nell'accezione della disposizione controversa.
- 9 Tra i membri del comitato dei garanti («Kuratorium») vi è, tra gli altri, l'amministratore delegato della Camera di commercio e dell'industria della città di Reutlingen. Ai sensi dell'IHKG, le Camere di commercio e dell'industria, che sono enti pubblici, rappresentano gli interessi dei commercianti del proprio distretto e promuovono gli interessi del settore commerciale.
- 10 Inoltre, l'Istituto NMI e l'Università statale di Tubinga collaborano sulla base del loro accordo di cooperazione che contempla, tra l'altro:
- una cooperazione paritaria e l'equivalenza delle prestazioni reciproche
 - la pianificazione e realizzazione di progetti di ricerca
 - la cooperazione in materia di opportunità di lavoro e di formazione
 - il collocamento di personale accademico presso istituzioni della fondazione.
- L'accordo di cooperazione contiene altresì disposizioni circa la ripartizione tra l'Università di Tubinga e l'Istituto NMI dei ricavi delle vendite risultanti da invenzioni comuni.
- 11 Nel mese di luglio 2016, la ricorrente ha presentato alla resistente una domanda di finanziamento per i suoi progetti di ricerca. Pur ritenendo i progetti di ricerca meritevoli di finanziamento, la resistente ha respinto la domanda nel febbraio 2017, motivando la sua decisione con il fatto che la ricorrente non potrebbe essere considerata una PMI, dal momento che sarebbe controllata da un ente pubblico.

- 12 La ricorrente ha interposto un reclamo avverso tale decisione, che è stato respinto dalla resistente nel giugno 2017. Con il suo ricorso, la ricorrente reitera la propria domanda.

Motivazione del rinvio

- 13 L'esito del procedimento dipende da una decisione della Corte sull'interpretazione dei trattati.
- 14 La questione decisiva nella controversia è se la resistente avesse il diritto di rifiutare alla ricorrente la qualifica di PMI e negare un finanziamento sulla base della disposizione controversa.
- 15 A norma della direttiva ZIM, le PMI operanti in Germania possono presentare domanda. Per quanto riguarda la definizione di PMI, essa fa riferimento al regolamento n. 651/2014 e alla disposizione controversa.
- 16 Ai sensi di quest'ultima, un'impresa non può essere considerata una PMI se almeno il 25% del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.
- 17 La resistente fa valere i seguenti argomenti a sostegno del fatto che la ricorrente è controllata da enti pubblici e, pertanto, non può essere considerata una PMI:
- L'Istituto NMI e la ricorrente sarebbero imprese collegate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 651/2014.
 - È vero che l'Istituto NMI non esercita un controllo diretto sulla ricorrente,
 - tuttavia, gli enti pubblici eserciterebbero un controllo indiretto sulla ricorrente attraverso il comitato dei garanti («Kuratorium»), che sarebbe costituito in maggioranza da rappresentanti di enti pubblici.
 - Tale comitato dirigerebbe la fondazione tenendo conto dei compiti ad esso assegnati dallo statuto della stessa.
 - Il campo di attività della ricorrente rientrerebbe nella finalità della fondazione, per cui si dovrebbe presumere che anche la ricorrente subisca sufficiente ingerenza da parte delle autorità pubbliche.
- 18 La ricorrente fa valere i seguenti argomenti a sostegno del fatto che essa non è controllata da enti pubblici e, pertanto, può essere considerata una PMI:
- La fondazione sarebbe orientata unicamente verso la finalità oggettiva della fondazione. Inoltre, non sussisterebbe una formazione di volontà.

- Il comitato dei garanti («Kuratorium») non influenzerebbe la volontà della fondazione, ossia degli altri organi della fondazione, né le modalità decisionali della fondazione nell'assemblea degli azionisti della ricorrente.
- Il comitato dei garanti («Kuratorium») sarebbe comparabile ad un organo consultivo specializzato, che non può influenzare le decisioni concernenti la ricorrente.
- In generale, il consiglio di amministrazione di una fondazione ha competenze di ampia portata.
- Il comitato dei garanti («Kuratorium») dell'Istituto NMI non potrebbe impartire istruzioni al consiglio di amministrazione. Questo vale anche per la questione di come il consiglio di amministrazione eserciterebbe i diritti sociali degli azionisti che l'Istituto NMI detiene presso la ricorrente.